



REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Gioacchino ALESSANDRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 292/2024

nel giudizio di conto iscritto al n. **69406** del registro di segreteria, promosso

sul conto giudiziale n. 77332 con relazione depositata il 27 novembre 2023

nei confronti dell'agente contabile:

BUCCOLA Rossella, nata a Palermo, il 29/08/1968, C.F.

BCCRS�68M69G273K - Responsabile del Fondo economale del

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università

degli Studi di Palermo nell'anno 2021.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, il relatore, dott. Salvatore

Grasso, il Sostituto Procuratore regionale, dott.ssa Romina Alberti; assente

l'agente contabile.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione depositata presso la segreteria di questa Sezione il 27

novembre 2023, il magistrato relatore sui conti giudiziali ha rilevato che il

conto dell'Economo dell'Università di Palermo - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche Sig.ra Buccola Rossella, reso per l'anno 2021 (depositato il 17 novembre 2022), è viziato da talune irregolarità ed ha chiesto, pertanto, che l'agente contabile venga condannato alla refusione della somma complessiva di euro 362,75 (trecentosessantadue/75) , pari al capitale di € 343,43, oltre agli interessi calcolati in €19.32 in favore del predetto Ateneo.

Il magistrato istruttore anzitutto ha richiamato la disciplina ritenuta applicabile e, in particolare, le disposizioni di interesse del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Università degli studi di Palermo, emanato con D. R. n. 4737 del 31/12/2014 – Prot. n. 97665 del 31/12/2014 e del Regolamento per la gestione del fondo di economato dell'Università degli studi di Palermo, emanato con decreto rettorale n. 1989/2019, in vigore a partire dal 01.01.2019.

Quanto alle specifiche contestazioni mosse all'agente contabile, la relazione n.1559/2023 ha messo in rilievo che, dall'esame della documentazione depositata dall'Ateneo, unitamente al conto giudiziale, è stata riscontrata la presenza di una uscita non linea con la disciplina regolamentare e non riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ateneo. In particolare, con riguardo alla spesa registrata al n. 17 del Registro Fondo economale – pari ad € 343,43 – con causale “rimborso al Prof. Mazzola per il Necrologio pubblicato sul quotidiano <<Giornale di Sicilia>> per la scomparsa del Prof. La Francesca Salvatore” è stato rilevato che la stessa non rientra in nessuna delle tipologie di cui alle disposizioni del Regolamento per la gestione del fondo di economato dell'Università degli studi di Palermo. A tal riguardo, è stato

richiamato, altresì, l'art. 102 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità rubricato "spese di rappresentanza" che al comma 2 stabilisce espressamente che, tra le altre, le spese per i necrologi e per le altre forme di partecipazione al cordoglio in occasione della morte di personalità anche estranee all'Ateneo, nonché di componenti di organi collegiali o di dipendenti dell'Ente siano da porsi a carico delle apposite voci di bilancio unico di Ateneo. Inoltre, è stato evidenziato che non è stato fornito alcun riscontro documentale in ordine all'effettiva urgenza della spesa in esame per il funzionamento del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, né sono state manifestate immediate e funzionali esigenze dell'Ateneo che hanno impedito di provvedervi con ordinativi di pagamento tratti sull'istituto cassiere secondo le ordinarie procedure.

Conclusivamente, con la relazione n. 1559/2023 è stata contestata all'economo la complessiva spesa di euro 343,43 e per tale importo non scaricabile ne è stata chiesta la condanna oltre ad interessi calcolati in euro 19,32.

II. Con PEC del 10 maggio 2024 la sig.ra Buccola ha depositato la propria memoria difensiva.

L'agente contabile, allegata la copia del quotidiano del 10 giugno 2021 in cui è riportato il necrologio, ha evidenziato la finalità istituzionale dello stesso.

A tal riguardo, l'agente contabile ha, altresì, evidenziato come il necrologio fosse stato pubblicato in occasione della dipartita del Prof. La Francesca, figura eminente nell'accademia e nelle istituzioni, e non di un parente di un qualche docente o dipendente incardinato nel Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche.

L'agente contabile ha, altresì, reso noto che in occasione della scomparsa del prof. La Francesca, il Prof. Fabio Mazzola, d'accordo con il Direttore di Dipartimento, si era fatto carico di anticipare le spese per il necrologio a nome del Dipartimento, a cui aveva fatto seguito il rimborso.

Al fine di giustificare l'urgenza, l'agente contabile ha anche puntualizzato che dal mese di marzo al mese di novembre 2021, il Responsabile amministrativo svolgeva un incarico *ad interim* presso il Dipartimento e, pertanto, il ricorso alla procedura ordinaria di acquisizione del servizio avrebbe richiesto tempi più lunghi del necessario rendendo inefficace la manifestazione di cordoglio del Dipartimento.

Da ultimo, la sig.ra Buccola ha affermato di aver ritenuto che la spesa rivestisse carattere di urgenza e di aver, pertanto, agito in ottemperanza a quanto contemplato dall'art. 5, comma 2, lettera I, del Regolamento per la gestione del Fondo di Economato allora vigente, facendo gravare la spesa sul Fondo di funzionamento ordinario del Bilancio Unico di Ateneo assegnato alla Struttura.

III. Il 30 maggio 2024 è stata depositata la memoria contenente le conclusioni del Pubblico Ministero che, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha integralmente aderito a quanto argomentato dal Magistrato Istruttore nella richiesta di iscrizione a ruolo del conto e di contestuale declaratoria di irregolarità e conseguente condanna della Responsabile del Fondo economale del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo nell'anno 2021 alla refusione di quanto irregolarmente erogato attingendo al fondo economale per la indicata spesa n.

17. In particolare, nel richiamare la disciplina applicabile all'economo, la

Procura regionale ha rimarcato che non sono emersi, diversamente da quanto argomentato nella propria memoria difensiva, gli elementi di regolarità e legittimità, non solo quanto alla spesa n. 17, ma anche e previamente, in relazione alla procedura adottata per pervenire al relativo rimborso. Inoltre, non apparirebbe, neppure in via generale, che la spesa di rappresentanza rientri nel novero delle spese analiticamente indicate al comma 2 del menzionato art. 5 del Regolamento per la gestione del Fondo di Economato.

Non sarebbe, infatti, documentato o giustificato il carattere di urgenza della spesa sostenuta, al fine della sussunzione della stessa nella disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento per la gestione del Fondo di Economato.

Infine, è stato osservato che l'Agente contabile non avrebbe comprovato l'esistenza di una prassi circa le modalità di predisposizione di messaggi di cordoglio per Docenti che non erano in servizio, come il Prof. La Francesca, al momento della scomparsa; né, tra la documentazione appositamente acquisita, sarebbe stata rinvenuta (o, comunque, invocata) una norma o un provvedimento amministrativo che disciplini le modalità ed i criteri di scelta dei soggetti cui l'Università dovrebbe tributare omaggio (si intende: se e per quali Docenti, ovvero per quali Dipendenti, già in quiescenza, e per quali ragioni, meriti, titoli risulterebbe giustificabile la spesa a carico dell'erario d'ateneo per l'acquisto di messaggi di cordoglio). A tal riguardo, la Procura regionale ha richiamato la previsione del citato art. 102, comma 1 lett. c., del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Università degli studi di Palermo, rubricato "Spese di rappresentanza".

La Procura regionale ha, altresì, depositato i documenti acquisiti all'esito di istruttoria, che si è ritenuto necessario espletare al fine di acquisire in forma

integrale gli atti regolamentari citati ed applicabili al caso in esame e, da ultimo, ha concluso chiedendo che si *dichiari l'irregolarità del conto giudiziale n. 77332, depositato in data 16.11.2022, per la somma di euro 343,43, oltre rivalutazione ed interessi legali;*

- condanni l'Agente contabile convenuta in giudizio, Dott.ssa Rossella Buccola, nata a Palermo, il 29/08/1968, C.F. BCCRSL68M69G273K, al versamento all'Università degli Studi di Palermo del tantundem.

Con ogni più ampia ed espressa riserva di ulteriormente argomentare, deliberare ed eccepire all'udienza di discussione.

IV. All'udienza del 19 giugno 2023, in assenza dell'agente contabile, il Pubblico Ministero si è associato alla richiesta di condanna del magistrato istruttore insistendo per la condanna.

Considerato in

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, occorre ricordare brevemente che, in via generale, il giudizio di conto si correla al dovere di rendere il conto incombente sui soggetti ai quali è affidato il maneggio di denaro o valori pubblici, non essendo ritenuto sufficiente il controllo amministrativo per una garanzia obiettiva dell'interesse pubblico.

Per tali ragioni, l'accertamento della regolarità delle gestioni degli agenti contabili, nell'ambito del rapporto di servizio tra agenti e pubbliche amministrazioni, è volto ad assicurare l'esercizio degli irrinunciabili diritti patrimoniali delle stesse amministrazioni in ossequio al principio di indisponibilità del diritto pubblico all'accertamento obiettivo della correttezza della gestione.

La Corte costituzionale con diverse pronunce (sentenze n. 110 del 1970, n. 68 del 1971, n. 114 del 1975, n. 378 del 1996, n. 292 del 2001, n. 285 del 2007 e n. 291 del 2008) ha, infatti, affermato il carattere necessario ed indefettibile del giudizio sul conto, in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica o agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito di sottrarsi a questo fondamentale dovere, esteso alla sua interezza o integrità, senza esclusioni o limitazioni di specie.

A tal riguardo, sempre in via generale, giova ricordare che detto giudizio, autonomo rispetto a quello di responsabilità amministrativa - attivato nelle forme e secondo le procedure previste dal Procuratore regionale - vede, invece, l'automatica costituzione dell'agente in giudizio determinata dalla presentazione del conto, l'espletamento della fase istruttoria da parte del magistrato istruttore assegnatario dei relativi poteri a conclusione della quale, quando non si concordi per il discarico, si esercita l'alternativa del deferimento al Presidente della Sezione il quale attiva la fase eventuale contenziosa o dibattimentale mediante l'emissione di decreto di fissazione dell'udienza che si svolge alla presenza, o meno, del contabile e del Pubblico Ministero, per poi concludersi con l'emissione di una sentenza (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Veneto sent. 21/2017).

Tanto premesso, il Collegio rileva che oggetto della verifica del c.d. rapporto di conto è la correttezza e la regolarità della gestione, intesa come titolarità di diritti e poteri connessi all'uso dei beni o di somme di danaro e, in particolare, nel caso in esame, dell'impiego della somma di euro 343,43 – con causale *“rimborso al Prof. Mazzola per il Necrologio pubblicato sul quotidiano <<Giornale di Sicilia>> per la scomparsa del Prof. La Francesca*

Salvatore”.

Ebbene, con riguardo al caso in esame, si osserva anzitutto che l’art. 28 (Gestione de fondo di economato) del *Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell’Università degli studi di Palermo*, al comma 2, stabilisce che: “*L’economato provvede, di norma, al pagamento delle spese di cui al successivo articolo 96 fino ad un massimo di € 999,99 e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla norma vigente, nonché al pagamento per gli anticipi per le spese di missione, se per motivi di urgenza non è possibile provvedervi con ordinativi di pagamento tratti sull’Istituto cassiere*”.

L’art. 96 (Acquisizioni in economia) per quanto qui di possibile interesse, al comma 3, stabilisce che: “*Per quanto riguarda le forniture ed i servizi di importo inferiore a €. 207.000,00 oltre IVA, possono essere effettuate in economia, nei limiti delle assegnazioni di risorse, le spese correlate alle seguenti fattispecie: [...]*

h. acquisto di libri, abbonamenti a riviste, spese di rilegature; i. spese postali, telegrafiche, di illuminazione, riscaldamento, condizionamento, forza motrice, acqua, gas e telefono; [...]

v. stampa, tipografia, litografia, eliografia, qualora ragioni d'urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedervi direttamente;

aa. altre acquisizioni di beni o servizi che per la loro tipologia o per altre circostanze è più opportuno o utile realizzare col ricorso alla presente procedura”.

L’art. 102 (Spese di rappresentanza) prevede, altresì, che: “*1. L’Amministrazione centrale e i Centri gestionali corrispondenti alle Strutture Decentrate, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, possono assumere*

oneri connessi a:[...]

necrologi ed altre forme di partecipazione al cordoglio in occasione della morte di personalità anche estranee all'Ateneo, nonché di componenti di organi collegiali o di dipendenti dell'Ateneo stesso; [...]

2. Le spese di cui al precedente comma vanno poste a carico delle apposite voci di bilancio unico di Ateneo”.

Il Regolamento per la gestione del fondo di economato dell'Università degli studi di Palermo, inoltre, all'art. 1 (oggetto e definizioni) chiarisce che “*Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo di economato previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo.*

[...]

Per "Economo" si intende personale di area amministrativa o amministrativo-gestionale, incaricato della gestione del fondo di economato presso l'Amministrazione Centrale e presso i Centri Gestionali corrispondenti alle Strutture Decentrate, che assume la qualifica di agente contabile all'atto dell'apertura del Fondo Economale. L'Economo provvede al pagamento delle spese indicate nel presente Regolamento. L'economo dell'amministrazione centrale è altresì autorizzato alla riscossione dei diritti per l'accesso agli atti documentali, per i quali rilascerà apposita ricevuta.

Per quanto concerne la procedura seguita deve puntualizzarsi che l'art. 3 (apertura e gestione economale) del Regolamento economale, al comma 3, prevede che *Le richieste di rimborso all'Economo per piccole spese anticipate rientranti tra quelle indicate all'art. 5 devono essere presentate tempestivamente con le precisazioni di seguito indicate: a) la richiesta di*

rimborso deve riportare:[...] ii. per il personale docente, l'indicazione del fondo su cui imputare la spesa e l'autorizzazione del responsabile del fondo se diverso dal richiedente. b) il rimborso sarà effettuato solo se l'Economo riconosca la legittimità della spesa; c) il rimborso sarà effettuato in contanti a favore di chi ha sostenuto la spesa.

L'art. 5 (tipologia di spese ammissibili), a sua volta, nel dettagliare le spese (e gli eventuali relativi rimborsi) stabilisce che La gestione del fondo di economato deve limitarsi alle spese per l'acquisto di beni o servizi di non rilevante entità, necessari per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell'Ateneo se per motivi di urgenza non è possibile provvedervi con ordinativi di pagamento tratti sull'istituto cassiere.

2. Possono essere effettuate con Fondo di Economato:

a) le anticipazioni previste dall'Art. 100 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo ossia:

I. anticipazioni per pagamento urgente di piccole spese;

II. anticipazioni in caso di mancata corresponsione, per errore, dello stipendio.

b) imposte ed altri diritti erariali;

c) spese per piccole riparazioni e manutenzioni;

d) spese per posta, carte e valori bollati, spedizioni ferroviarie o postali in contrassegno o a mezzo corriere; [...]

f) spese per l'acquisto di giornali, libri, pubblicazioni periodiche e simili, ad esclusione degli abbonamenti, nonché per l'acquisto di singoli articoli scientifici; [...]

j) altre spese minute di carattere diverso, necessarie per il funzionamento

delle strutture Universitarie amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio”.

2. Così delineato il quadro normativo sulla spesa in esame, in primo luogo, risulta immediatamente evidente come la stessa non risulti sussumibile (né direttamente né sotto forma di rimborso di spese anticipate) nel novero delle spese per le quali lo stesso Ateneo ritiene ammissibile un pagamento ad opera della gestione economale.

Ne costituisce riprova la previsione, come evidenziato dal Magistrato istruttore, che le spese per *necrologi ed altre forme di partecipazione al cordoglio* sono contemplate all’art. 102 tra le spese di rappresentanza e che devono essere *poste a carico delle apposite voci di bilancio unico di Ateneo*.

Non risultano, in secondo luogo, condivisibili le prospettazioni difensive che vorrebbero affermare il carattere d’urgenza della spesa.

Sebbene la spesa in argomento afferisca ad una manifestazione di cordoglio e, pertanto, si comprenda come la stessa debba risultare tempestiva rispetto all’evento luttuoso, deve osservarsi come il relativo onere economico sia stato sostenuto, nell’immediatezza, dal prof. Mazzola.

La spesa in esame ha, invece, ad oggetto il rimborso della somma anticipata da detto docente per conto dell’Ateneo e, pertanto, non si rinvencono caratteri di urgenza che possano giustificare il ricorso alla cassa economale.

Tanto precisato la gestione dell’agente contabile non può essere ritenuta regolare.

Al contempo, la documentazione prodotta nel corso del presente giudizio, ivi compresi la copia dell’espressione di cordoglio pubblicata nonché i chiarimenti forniti sull’identità del Prof. La Francesca consente di confermare

la corrispondenza tra la gestione dell'agente contabile e gli indirizzi impartiti dall'Ateneo nonché l'assenza di ammanchi.

Al riguardo, inoltre, deve osservarsi che il defunto *aveva in essere – o, quantomeno, aveva avuto in precedenza – un rapporto diretto (a titolo onorifico o di servizio) con l'amministrazione locale in ragione del quale l'ente locale medesimo intende esprimere riconoscenza* (cfr. Corte dei conti Sez. controllo per la Lombardia delib. 200/2016).

Pertanto, tenuto conto della specificità del caso in esame, caratterizzata dalla espressa previsione della spesa in esame tra quelle di rappresentanza, dall'assenza di previsioni apposite sulle relative modalità di spesa, dall'unicità dell'episodio nonché dall'esiguità dell'esborso, si ritiene che - ferma restando l'irregolarità della spesa in argomento- l'agente contabile, non debba essere gravata da alcun obbligo restitutorio e possa essere ammessa al discarico, non rinvenendosi gli estremi della colpa grave nella gestione delle somme affidategli (intesa come inescusabile negligenza imperizia o imprudenza),. Restano assorbite le ulteriori questioni.

3. Stante il discarico dell'agente contabile, non è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

- dichiara irregolare la spesa di euro 343,43 a carico della gestione economale del conto giudiziale n. 77332 - avente ad oggetto le Spese Sostenute dal Fondo Economale del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell'Università di Palermo –

esercizio finanziario 2021 - reso dall'agente contabile BUCCOLA

Rossella;

- scarica l'agente contabile;
- nulla per le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

L'Estensore

La Presidente

dott. Salvatore Grasso

dott.ssa Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 05 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)